

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 290/23427/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI VEROLENGO – VARIANTE PARZIALE N. 1/2015 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Verolengo:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione con le deliberazioni G.R. n. 5-116 del 31/05/2010;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 14/07/2015, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2015 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 5° comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino, in data 16/07/2015 (pervenuto in data 17/07/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP-18/2015*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 4.748 abitanti nel 1971; 4.640 abitanti nel 1981; 4.415 abitanti nel 1991; 4.476 abitanti nel 2001; 4.962 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un sostanziale incremento di popolazione nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie pianeggiante di 2.949 ettari, dei quali, 2.884 ettari con pendenze inferiori ai 5% e 65 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 20%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano, 530 ettari in Classe I (pari a circa il 18% del territorio comunale) e 657 ettari in Classe II (pari a circa il 22% del territorio comunale), sono inoltre presenti circa 15 ettari di aree boscate;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 9 di approfondimento sovracomunale di "Chivasso", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*";

- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 10 "Chivassese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 24 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e di diffusione urbana;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o II livello;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'autostrada A4 Torino-Milano; Tangenziale est di Chivasso; S.S. 31 bis, S.P. 011 Padana Superiore, SP 031 del Monferrato, SP 89 di Torrazza Piemonte, SP 90 di Rondissone, SP 91 del Boschetto e SP 94 di San Sebastiano;
 - è attraversato dalle seguenti linee ferroviarie: Chivasso-Casale, T.A.V. Torino-Novara-Milano e Torino-ercelli-Novara-Milano;
 - è interessato dalla ricostruzione del ponte in Loc. Borgo Revel lungo la S.S. 31;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Nord 3 con i Comuni di: San Ponso, Salassa, Bairo, Agliè, Cuceglio, Busano, Oglianico, Rivarolo C.se, Ozegna, Ciconio, San Giorgio C.se, Montalenghe, Orio C.se, Barone C.se, Favria, Feletto, Bosconero, Lusigliè, San Giusto C.se, Foglizzo, Caluso, Mazzè, Villareggia, Montanaro, Chivasso, Rondissone, Torrazza Piemonte, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Fiume Po e Torrente Dora Baltea;
 - in base alla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte si evidenziano 97 ettari di dissesti areali;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di 329 ettari in fascia A, 515 ettari in fascia B e 333 ettari in fascia C;
- ⇒ tutela ambientale:
 - il territorio comunale è interessato, su una superficie di 174 ettari, dal Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10019, individuato dalla Regione Piemonte, denominato "*Baraccone – confluenza Po-Dora Baltea*";
 - una porzione del territorio di 2.769 ettari è individuata come *area a bassa capacità protettiva del suolo nei confronti delle acque sotterranee*;

preso atto che il Comune di Verolengo è adeguato al PAI;

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 34 del 14/07/2015 di adozione della Variante;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2015, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la ripartizione dell'area con

destinazione "nuovo impianto residenziale" CRII/05 area 1007 – S.T. 9.639 mq, riconoscendo l'ambito commerciale BPII area 545 (S.T. 2.200 mq con una superficie di vendita massima di 400 mq - Media struttura di vendita) e l'area residenziale di completamento CRI/c area 546 (S.T. 7.493 mq), senza diminuire la capacità insediativa del Piano (aumentando l'indice fondiario da 0,2 mq/mq a 0,25 mq/mq) ed imponendo il reperimento degli standard alla residenza all'interno del comparto;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 34 del 14/07/2015 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d),

e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 08/07/2015 "Provvedimento conclusivo", escludendo la Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previo consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazione sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino prot. n. 98223/lb8 del 07/07/2015, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30/08/2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 27/07/2015;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2015 al P.R.G.C. del Comune di Verolengo, adottato con deliberazione C.C. n. 34 del 14/07/2015, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Verolengo per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 04.08.2015

Il Sindaco della Città Metropolitana
(on. Piero Fassino)